

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 GEN. 2002

18 GEN. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Anconello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Savario Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - GARGANO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° - 39 -

OGGETTO: _____ Approvazione schema di convenzione tra Regione e INPS per l'esercizio della potestà concessoria dei trattamenti di invalidità civile, cecità e sordomutismo.



Official stamp of the Regional Council of Lazio (Giunta Regionale del Lazio) with a handwritten signature over it.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali,

VISTO l'art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, col quale sono state conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;

RILEVATO che in base al medesimo articolo 130 a decorrere dal 3 settembre 1998, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è stata trasferita ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l' INPS;

OSSERVATO che con le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DPCM del 26 maggio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000 sono state individuate le risorse umane, finanziarie e organizzative statali da trasferire alle regioni per la gestione delle suddette funzioni;

VISTA la legge regionale n. 14/1999, art. 151 comma 1 lettera h, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

VISTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2169 del 24/10/2000 si è stabilito di destinare ai comuni capoluogo di provincia le risorse statali da trasferire per l'esercizio della funzioni in materia di invalidità civile;

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale 30/1/2001 n. 136 si è stabilito che, nelle more della definizione degli A.T.O. previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/1999, le suddette funzioni vengono gestite da ogni comune capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione;

VISTO il DPCM 22/12/2000, pubblicato sulla G.U. il 21/2/2001, riguardante il trasferimento delle risorse destinate alla gestione delle funzioni in materia di invalidità civile, col quale sono state assegnate ai comuni capoluogo di provincia complessivamente n. 47 unità di personale e lire 351.033.893;

CONSIDERATO che la gestione delle suddette funzioni nelle modalità stabilite con la richiamata deliberazione n.136/2001 ha evidenziato notevoli difficoltà ed ostacoli che hanno condizionato negativamente l'efficienza e l'efficacia della specifica attività amministrativa, con conseguente disagio per gli utenti e per le amministrazioni coinvolte;

PRESO ATTO che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall' INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;

lc

VISTA la L.R. n. 40/2001 con la quale è stata approvata una modifica alla L.R. n. 14/1999 con cui, fra l'altro, si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, lettera h), la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000, impegnando anche l'Istituto alla definizione di una Carta dei servizi per assicurare la continuità e l'estensione delle iniziative già poste in essere e volte al miglioramento del servizio.

CONSIDERATO che è stato individuato nell' INPS, già investito della erogazione dei trattamenti economici, l'Ente in grado di garantire la gestione efficiente ed unitaria delle attività di istruttoria, liquidazione, decretazione ed erogazione delle provvidenze in quanto decentrato capillarmente sul territorio e dotato di idoneo apparato organizzativo adeguatamente informatizzato;

VISTA la nota del Comune di Roma, agli atti, con la quale si dichiara disponibile a continuare con proprio personale la gestione delle funzioni limitatamente alla definizione delle pratiche arretrate riguardanti i comuni della provincia di Roma, le quali operazioni dovranno essere concluse entro lo stesso termine di durata della convenzione da stipulare con l'INPS, e dato atto che tale adempimento troverà regolamentazione in un apposito protocollo d'intesa da stipulare tra Regione, INPS e Comune di Roma;

CONCORDATO che, invece, le giacenze relative ai comuni delle altre province saranno definite direttamente dall'INPS;


VISTO che la L.R. n. 40/2001 all'art. 3, comma 3, prevede di poter destinare una quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nel limite di 1.000.000.000 di lire, al miglioramento del servizio inerente all'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di invalidità civile;

RITENUTO di poter utilizzare detta somma destinandola parte al Comune di Roma, per un importo di lire 400.000.000, e parte all'INPS, per un importo di lire 600.000.000, per le attività connesse all'avvio ed al miglioramento del servizio come suddetto e come indicato nello schema di convenzione da stipulare, comprese le attività volte all'azzeramento dell'arretrato e al correlato trattamento economico incentivante il personale destinato a tali adempimenti;

DATO ATTO che, nei casi in cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 21/2/2001 la dotazione di personale assegnato dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, la Regione provvederà ad assumere direttamente le unità di personale mancanti, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello stato, ed a destinarlo all'INPS per il periodo di durata della convenzione;

RITENUTO opportuno che, ferma restando la competenza delle ASL in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, l'intero processo di gestione delle funzioni venga affidato all' INPS e svolto con proprie procedure informatiche;

RITENUTO necessario approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'INPS per la regolamentazione dei termini dell'accordo;



DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si richiamano:

Di affidare all'INPS in via transitoria per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo mediante manifestazione esplicita di volontà, l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 3 della L.R. n. 40/2001;

Di dare atto che, nei casi in cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 21/2/2001 la dotazione di personale assegnato dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, la Regione provvederà ad assumere direttamente le unità di personale mancanti, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello stato, ed a destinarlo all'INPS per il periodo di durata della convenzione;

Di stabilire che il Comune di Roma continuerà a gestire con proprio personale le funzioni limitatamente alla definizione delle pratiche arretrate riguardanti i comuni della provincia di Roma, le quali operazioni dovranno essere concluse entro lo stesso termine di durata della convenzione da stipulare con l'INPS, rinviando la regolamentazione dettagliata di tali adempimenti ad un apposito protocollo d'intesa da stipulare tra Regione, INPS e Comune di Roma;

Di utilizzare la somma di lire 1.000.000.000 di cui alla L.R. n. 40/2001, art. 3, comma 3, quale quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, destinandola parte al Comune di Roma, per un importo di lire 400.000.000, e parte all'INPS, per un importo di lire 600.000.000, per le attività connesse all'avvio ed al miglioramento del servizio come suddetto e come indicato nello schema di convenzione da stipulare, comprese le attività volte all'azzeramento dell'arretrato e al correlato trattamento economico incentivante il personale destinato a tali adempimenti;

Di approvare lo schema di convenzione regolante i termini dell'accordo da sottoscrivere con l'INPS che si allega al presente atto quale parte integrante;

Di dare atto che la suddetta convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

21 GEN. 2002



vengono gestite da ogni comune capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione;

- Che col DPCM 22/12/2000, pubblicato sulla G.U. il 21/2/2001, riguardante il trasferimento delle risorse destinate alla gestione delle funzioni in materia di invalidità civile, sono state assegnate ai comuni capoluogo di provincia complessivamente n. 47 unità di personale e lire 351.033.893;
- Che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata all' INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;
- Che con L.R. n. 40/2001 il Consiglio Regionale ha approvato una modifica alla L.R. n. 14/1999 con la quale, fra l'altro, si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, lettera h), la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000, impegnando anche l'Istituto, in accordo con i comuni capoluogo e con il coinvolgimento delle ASL, alla definizione di una Carta dei servizi per assicurare la continuità e l'estensione delle iniziative già poste in essere e volte al miglioramento del servizio.
- Che è stato individuato nell' INPS, già investito della erogazione dei trattamenti economici, l'Ente in grado di garantire la gestione unitaria delle attività di istruttoria, liquidazione, decretazione ed erogazione delle provvidenze in quanto decentrato capillarmente sul territorio e dotato di idoneo apparato organizzativo adeguatamente informatizzato;
- Che, ferma restando la competenza delle ASL in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, l'intero processo di gestione delle funzioni viene affidato all' INPS e svolto con proprie procedure informatiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo;
- Che l'INPS con propria deliberazione n. 81 del 6/3/2001 ha approvato uno schema di convenzione tipo col quale si stabiliscono i termini dell'accordo;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina l'affidamento in via transitoria all' INPS, e le relative modalità di attuazione, delle attività afferenti la concessione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo.

re

Art. 2
Definizione delle competenze

A decorrere dall'entrata in vigore delle presente Convenzione, l'INPS eserciterà le funzioni di concessione delle provvidenze di invalidità civile e curerà l'esecuzione dell'intero iter amministrativo, garantendo condizioni di massima trasparenza e agilità procedurale anche attraverso una riprogettazione della modulistica cartacea da concordarsi con gli Enti interessati. L'Istituto dovrà, altresì, assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti, mantenendo e promuovendo le iniziative già poste in essere, anche mediante la predisposizione, in accordo con i comuni capoluogo, di una Carta dei Servizi.

Al fine di assicurare anche il corretto svolgimento di azioni di monitoraggio e coordinamento sarà individuato un referente in rappresentanza di ciascun Ente interessato al processo.

Le Commissioni sanitarie presso le ASL, nel caso in cui accertino la sussistenza del requisito sanitario per invalidità civile, cecità e sordomutismo nelle percentuali previste dalla legge per il diritto ad un trattamento economico, trasmetteranno ove possibile, anche in via telematica, dopo le previste verifiche a cura delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero del Tesoro, il verbale di visita medica alla struttura INPS competente per Comune di residenza dell'interessato, al quale ultimo verrà al contempo indirizzata copia del verbale medesimo.

La trasmissione dei dati personali afferenti il beneficiario avverrà sulla base di tracciati - record Concordati tra Regione, ASL e INPS nel rispetto della normativa prevista dalla legge n. 675/96.

I verbali di revisione medica delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero del Tesoro che comporteranno modifiche o revoche di trattamenti economici in corso saranno inviati, ove possibile in via telematica, alla struttura dell'INPS territorialmente competente,

Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere concordata con l'Istituto e comunicata alla Regione.

Art. 3
Attività svolta dall'INPS

L'attività istruttoria svolta dall'INPS avrà per oggetto la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo accolte sanitarimente e pervenute a decorrere dal 1 marzo 2002.

L'attività svolta dall'INPS riguarderà anche le revoche dei trattamenti in corso intervenute con effetto dalla medesima data.

Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento di concessione o di revoca firmato dal dirigente amministrativo INPS competente.





Art. 4
Controlli amministrativi

Ferma restando la competenza del Ministero del Tesoro per gli interventi di verifica contemplati dalla normativa in materia, l'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici (requisiti reddituali, di frequenza scolastica, stato di ricovero in strutture pubbliche, svolgimento di attività lavorativa, ecc.) ed attua, in accordo con la Regione verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tal fine.

Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti, l'INPS predispone un provvedimento di revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento curandone la tempestiva trasmissione all'interessato.

Art. 5
Assegnazione delle risorse umane e finanziarie

Considerato che con con Deliberazione del C.d.A. dell'INPS n. 81 del 6/3/2001 è stato stabilito che all'Istituto venga corrisposto un compenso pari a lire 38.000 per ogni pratica, per tutte le attività di cui alla presente Convenzione la Regione destinerà all'INPS, per il periodo dell'esercizio delle funzioni, le risorse umane (per un totale di 47 unità) e finanziarie (per un totale di lire 351.033.893) derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, come riportate nella apposita tabella allegata al D.P.C.M. 22/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 21/2/2001.

A tal fine si provvederà alla stipula di appositi protocolli d'intesa tra la Regione, l'INPS ed i comuni capoluogo di provincia destinatari delle suddette risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di invalidità civile.

La Regione assegnerà all'INPS anche eventuali risorse che dovessero successivamente essere trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 6
Abbattimento delle giacenze

Per la definizione dei trattamenti di invalidità civile, cecità e sordomutismo giacenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione si concorda che :

Per quanto riguarda le giacenze relative ai comuni della provincia di Roma le modalità operative e la tempistica verranno definite con apposito protocollo d'intesa tra Regione, INPS e comune di Roma;

Per quanto riguarda le giacenze relative ai comuni delle altre province l'INPS si impegna a definirle direttamente entro e non oltre il 31/1/2003.

Art. 7
Legittimazione passiva

Per la trattazione del contenzioso giudiziale con costituzione in giudizio di un legale dell'Avvocatura dell'INPS la Regione corrisponderà all'Istituto un compenso pari a quanto previsto a titolo di competenze e onorari, nella misura minima prevista dalle tariffe forensi, tutte le volte in cui il giudizio non si concluda con la liquidazione giudiziale delle stesse in favore dell'Amministrazione resistente, e così come stabilito nel precedente art. 5.

Art. 8

Ambito di applicazione e verifica

La presente convenzione vincola tutte le strutture territoriali INPS ubicate nella Regione Lazio ad attuare quanto convenuto nel presente atto.

Alla data del 31/10/2002 si provvederà ad una prima verifica della stessa riservandosi la facoltà di eventuali modifiche e integrazioni anche in relazione alle determinazioni raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni e INPS.

Art. 9

Decorrenza e durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dal 1/3/2002, ha la durata di dodici mesi e potrà essere rinnovata.

L'attività di cui alla presente convenzione, con riferimento agli artt. 3 e 7, riguarderà i verbali pervenuti dalle Commissioni Sanitarie delle ASL dal 1/3/2002 sino al 28/2/2003, salvo proroga espressa.

La presente Convenzione ha comunque validità fino all'emanazione di eventuali accordi o disposizioni legislative difformi dal contenuto della stessa.

Art. 10

Norme transitorie

Fermo restando quanto stabilito all'art. 5 e in attesa delle indicazioni che verranno adottate in sede di Conferenza Stato - Regioni, entro 15 giorni dalla decorrenza della presente convenzione dovranno essere stipulati i protocolli d'intesa tra Regione, INPS e Comuni capoluogo di cui al precedente art. 5 e previsti dal comma 2 dell'art 3 della L.R. n. 40/2001 di modifica della L.R. n. 14/1999.

IL DIRETTORE REGIONALE
PRESIDENTE I.N.P.S. REGIONALE

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F.lli".

Handwritten initials in black ink, possibly "R" and "K".